



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24

Ordine del giorno: revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaventisei, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Sig. Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:15.

Sono stati convocati i Signori:

1) Demaria Franco, 2) Momberto Andrea, 3) Vassallo dott. Andrea, 4) Ruatta geom. Giuliano Carlo, 5) Cravero rag. Silvana, 6) Bertola arch. Roberto, 7) Battisti geom. Paolo, 8) Tagliano dott. Andrea, 9) Ponso Giorgio, 10) Lauro dott. Corrado, 11) Valenzano prof. Nicolò, 12) Damiano dott. Giovanni, 13) Daniele geom. Alberto, 14) Sanzonio arch. Paola, 15) Capitini Claudio, 16) Giordana avv. Nicolò, 17) Conte prof. Riccardo.

Sono assenti i Signori

Capitini Claudio, Conte prof. Riccardo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta la Vicesindaca Neberti avv. Francesca e gli Assessori Comunali Falda dott. Enrico, Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Bravo geom. Gianpiero.

Sono assenti i Signori

=====

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; presenti: =====

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(sintesi da trascrizione audio)

Il Presidente del Consiglio comunica che l'Ordine del giorno che riguarda la revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari era già previsto nello scorso Consiglio Comunale, ma poi non è stato affrontato.

Informa che l'odg deriva da uno stimolo che è arrivato dalla Coldiretti ed è stato accolto dal Sindaco, il quale ha sollecitato il Presidente perché venisse portato in Consiglio ma, al contempo, è stato portato anche dalle minoranze, in particolare dal Consigliere Giordana, con il quale poi si è lavorato insieme per arrivare a una formulazione condivisa, correggendo anche qualche piccolo refuso e qualche parte un po' debole del deliberato.

Lascia la parola all'Assessore Bravo per l'illustrazione e poi, a chi vorrà, per proseguire con il dibattito.

L'Assessore geom. Bravo conferma che Coldiretti ha sollecitato questo ordine del giorno e poi è stato condiviso, in quanto è un argomento che può interessare tutti.

La sostanza dell'ordine del giorno è quella di portare all'attenzione e promuovere una revisione della disciplina europea sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in quanto l'attuale normativa sull'origine dei prodotti stabilisce che l'origine coincida con il Paese in cui il prodotto è stato interamente ottenuto o in cui ha avuto l'ultima trasformazione sostanziale. Questa applicazione nel settore agroalimentare rischia di creare ambiguità e un po' di confusione perché la normativa consente a prodotti che siano stati realizzati con materie prime estere, di essere commercializzati come italiani, nonostante abbiano avuto solo delle trasformazioni minime nel nostro Paese.

In questo contesto, la richiesta è quella di escludere i prodotti agricoli-alimentari dall'ambito del codice doganale e adottare come unico criterio di individuazione dell'origine l'indicazione del Paese di provenienza. In questo modo, si ritiene che possa esserci una trasparenza e una corretta informazione nei confronti del consumatore.

Termina sottolineando che l'argomento è stato esaminato attentamente e crede che possa essere approvato congiuntamente.

Il Consigliere avv. Giordana concorda con quanto detto dall'Assessore Bravo.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

ORDINE DEL GIORNO: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SALUZZO

in seguito ad iniziativa comune promossa da tutti i gruppi consiliari così come concordato in seno alla Conferenza dei Capigruppo tenutasi il 25/02/2026;

Visti:

- gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;
- l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
- gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;
- il Reg. (UE) n. 1169/2011, in particolare l'art. 2, paragrafo 2, lettera g), che definisce il "luogo di provenienza" come il luogo da cui proviene l'alimento;

Considerato:

- che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

- che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

Valutato che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio "made in Italy" sui prodotti di provenienza non nazionale acquistati a basso costo;

Riconosciuto:

- che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;
- che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

Preso atto:

- che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;
- dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come "made in Italy", realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;
- che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

Letti infine:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;
- l'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale di Saluzzo;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, non è necessario il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti e n. 15 votanti, palesemente espressi,

DELIBERA

di impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale:

- 1) Ad attivarsi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori.
- 2) Ad intraprendere, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato.
- 3) A sollecitare il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
Flesia Caporgno dott. Paolo **

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa